



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 96 DEL 11/04/2020

OGGETTO: ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI PARCHEGGI E SOSPENSIONE DELLE ZONE A DISCO ORARIO IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19 FINO AL 3 MAGGIO 2020

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 – Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/2019), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 119518 prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura di Bologna, con l'incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o impedimento;

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID -19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 6 del 23/02/2020 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI i DPCM dell'8, del 09 e dell'11 marzo 2020 con cui sono state stabilite misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO che i predetti DPCM hanno introdotto la limitazione degli spostamenti delle persone fisiche e la conseguente limitazione dello spostamento dei veicoli;

VISTO il DPCM del 01 aprile 2020 con cui sono state prorogate le scadenze di tutte le misure già contenute nel precedente DPCM del 22 marzo 2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 63 del 18 marzo 2020 avente per oggetto la sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 25.03.2020;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 76 del 25/03/2020 avente per oggetto la proroga dell'ordinanza n. 63 del 18 marzo 2020 in merito alla sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario in relazione all'emergenza COVID-19;

RICHIAMATA l'ordinanza n. 89 del 02/04/2020 avente per oggetto la proroga dell'ordinanza n. 76 del 25 marzo 2020, in merito alla sospensione dell'applicazione della tariffazione della sosta negli stalli blu e delle altre limitazioni in termini di tempo e orario in relazione all'emergenza COVID-19, fino al 13 aprile 2020;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 con cui sono state ridefinite le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso con effetto dal 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020, disponendo altresì la cessazione dell'efficacia dei DPCM previgenti dal 14 aprile 2020 e ritenuto di stabilire che le misure contenute nella precedente Ordinanza n. 89 del 02/04/2020 continuano a produrre i propri effetti dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

VISTI gli art. 6 e 7 del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della Strada) e il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al D.P.R. 495/1992;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

RITENUTO pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione del presente provvedimento;

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, l'ordinanza n. 89/2020 continua a produrre i propri effetti dal 14 aprile 2020 e con efficacia fino al 3 maggio 2020, con le seguenti disposizioni:

- l'esenzione del pagamento per la sosta negli stalli destinati alla sosta a pagamento su tutto il territorio comunale;
- la regolamentazione dei posti auto a disco orario (inclusi gli stalli destinati al carico e scarico delle merci) è revocata su tutto il territorio comunale; per tali stalli è pertanto consentita la sosta senza limitazione temporale.

Si da atto che la presente ordinanza produce effetti dal 14 aprile 2020 e viene resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione di stampa.

Stante la situazione emergenziale in atto e la natura non coercitiva del presente provvedimento, lo stesso non sarà reso noto mediante aggiornamento della segnaletica verticale.

Gli ufficiale ed agenti della Polizia Locale e degli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 CDS, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, in alternativa ricorso al TAR di Bologna, ai sensi del D.Lgs n. 104/2010, entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 1199/71;

Tutti i termini decorrono dalla pubblicazione all'albo pretorio.

Li, 11/04/2020

il Vicecommissario

Sandra Pellegrino